



LEGGE FALLIMENTARE

Art. 134 fallimento

Rendiconto del curatore

Appena la sentenza di omologazione e' passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art. 116.

Versione in vigore dal 6 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

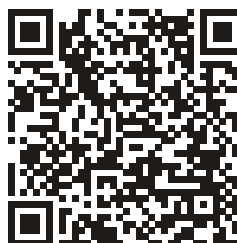
Atto	Legge fallimentare
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-fallimentare/art-134-rendiconto-del-curatore/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it